

## **STATUTO**

### **TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, SEDE E DURATA**

**Art. 1** - L'Associazione Amici di Montepiatto, costituita il 23 maggio 1984 con atto notaio Achille Cornelio, ha sede in Torno (CO), via Roma 25 presso Villa Zita, centro civico comunale, e con recapito presso l'indirizzo del Presidente pro - tempore dell'Associazione.

L'Associazione è autonoma, apolitica e senza scopo di lucro e si propone di valorizzare e promuovere la località di Montepiatto, sita nel Comune di Torno, dal punto di vista ambientale, culturale e conoscitivo.

**Art. 2** - L'Associazione, espressamente escluso ogni scopo di lucro, ha come finalità:

1. la conservazione dal punto di vista ambientale della località di Montepiatto e, più in generale, del territorio compreso nel Comune di Torno e dei comuni confinanti;
2. la promozione culturale legata al territorio di Montepiatto e località ad esso circostanti, anche attraverso pubblicazioni, incontri culturali, organizzazione di ricorrenze ed ogni altra forma divulgativa che consenta di far conoscere la località di Montepiatto.

**Art. 3** - La definizione di Socio, nonché delle regole di funzionamento dell'Associazione, sono demandate al Regolamento, la cui emanazione e applicazione è affidata al Consiglio Direttivo, insieme alle norme di autoregolamentazione nei rapporti con interlocutori (cittadini, donatori, imprese, istituzioni, Pubblica Amministrazione) con cui gli Associati interagiscono, nel rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza.

**Art. 4** - La durata dell'Associazione è prevista fino al 30 Settembre 2100

## **TITOLO II - SOCI**

**Art. 5** - La qualifica di Socio viene acquisita con il versamento della quota annuale. I Soci possono essere persone fisiche o giuridiche che condividano le finalità e si impegnino a sostenere le attività dell'Associazione.

**Art. 6** - Il Socio iscritto acquisisce tutti i diritti previsti dall'art. 8 fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il Socio stesso è stato iscritto. Il mancato versamento della quota Associativa nell'esercizio successivo fa decadere automaticamente dalla qualifica di Socio.

**Art. 7** - Ogni associato è tenuto a versare la quota Associativa secondo le modalità e gli importi fissati dall'assemblea su proposta de Consiglio Direttivo.

**Art. 8** - Le categorie di Soci sono le seguenti:

Socio Ordinario: può assumere tale qualità qualsiasi persona fisica che condivida gli scopi dell'Associazione;  
Socio Sostenitore: può assumere tale qualifica qualsiasi persona fisica che intenda sostenere l'Associazione con un contributo Associativo superiore a quello del Socio ordinario;

Socio Familiare: possono assumere tale qualità persone fisiche appartenenti al gruppo familiare di un Socio ordinario o sostenitore; il diritto di voto è esercitabile solo dai Soci familiari maggiorenni;

Socio Affiliato: può assumere tale qualità, senza diritto di voto, qualsiasi persona fisica o giuridica che sostenga le motivazioni e le finalità dell'Associazione, anche con contributi economici;

Socio Onorario: può assumere tale qualità, per decisione del Consiglio Direttivo, colui che abbia dimostrato meriti particolari nel perseguimento e raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I Soci di ogni categoria potranno partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

Ogni Socio Ordinario, Sostenitore e Familiare maggiorenni hanno diritto di intervenire all'Assemblea Generale con piena facoltà di parola e con diritto ad un voto.

Hanno inoltre i seguenti diritti:

- a) formulare suggerimenti e proposte per l'attività dell'Associazione;
- b) richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale da tenersi entro 30 giorni dalla richiesta. A tal fine, dovranno avere preventivamente ottenuto l'adesione scritta alla propria richiesta, comprensiva di specifico ordine del giorno, di almeno un quinto degli Associati con diritto di voto in regola con il versamento delle quote associative al 1 ottobre dell'esercizio in corso. I sottoscrittori della richiesta dovranno risultare iscritti da almeno 12 mesi all'atto della richiesta stessa.

I Soci Familiari minorenni, Affiliati e Onorari hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale senza diritto di voto.

**Art. 9** - Tutti i Soci si impegnano ad osservare le norme del presente Statuto, nonché le disposizioni che verranno stabilite dai competenti Organi dell'Associazione; si impegnano inoltre a collaborare fattivamente con gli Organi Direttivi dell'Associazione per il conseguimento dei fini sociali, corrispondendo con regolarità le quote associative.

**Art. 10** - Nelle riunioni assembleari i Soci Ordinari, Sostenitori e Familiari maggiorenni possono delegare al voto, con atto scritto, un altro Socio. Il delegato può rappresentare non più di tre Soci.

**Art. 11** - Il Socio perde tale qualità per:

- a) dimissioni volontarie comunicate al Presidente pro - tempore ai sensi e nei termini di cui al presente Statuto;

b) mancato pagamento della quota Associativa.  
Restano in ogni caso dovute le quote associative per l'esercizio sociale in cui il socio cessa di essere tale.

**Art. 12** - L'Associato che perde tale sua qualità non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né può pretendere rimborsi o indennizzi di alcun genere.

### **TITOLO III - ORGANI SOCIALI**

**Art. 13** - Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Delle riunioni degli Organi Sociali dovrà essere compilato un Verbale che verrà raccolto in apposito registro e che sarà conservato presso il domicilio del Segretario dell'Associazione.

L'Associato può prendere visione dei Verbali delle Assemblee Generali; potrà prendere visione dei Verbali del Consiglio Direttivo solo dietro motivata richiesta ed espressa autorizzazione da parte di tale Organo.

### **TITOLO IV - CARICHE SOCIALI**

**Art. 14** - Le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in occasione di compiti conferiti nell'interesse e per conto dell'Associazione.

## **TITOLO V - COMPITI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI**

**Art. 15** - L'Assemblea Generale, organo sovrano dell'Associazione, è formata da tutti gli Associati. Viene convocata in via ordinaria dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante comunicazione scritta diretta ai Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita e recante l'ordine del giorno; nonché con l'affissione presso la sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. In via straordinaria e per motivi di grave ed estrema urgenza, l'assemblea potrà essere convocata con preavviso di almeno tre giorni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; trascorsi almeno trenta minuti dall'orario fissato senza che si sia raggiunta detta partecipazione, essa è costituita validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Per intervenire all'Assemblea Generale è necessario che il Socio risulti regolarmente iscritto a quel momento. Se il Socio intende avvalersi della facoltà di delega ai sensi del presente Statuto, il delegato dovrà presentare la propria delega scritta alla Presidenza dell'Assemblea entro la prima votazione.

Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano, secondo la forma stabilita volta per volta dall'Assemblea.

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei votanti presenti alla riunione.

**L'Assemblea generale:**

- a) approva lo Statuto e le eventuali modifiche proposte, nel qual caso è necessaria la presenza minima di almeno 1/3 degli Associati ed una maggioranza di almeno 2/3 dei Soci presenti;
- b) elegge il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;
- c) approva i Bilanci consuntivi e preventivi;
- d) indica le direttrici generali dell'Attività dell'Associazione;
- e) delibera sulle questioni ad essa demandate da altri Organi Sociali in via ordinaria o straordinaria.

**Art. 16** - Il Consiglio Direttivo, eletto fra i Soci con diritto di voto di cui all'Art. 8, dura in carica tre esercizi, è rinnovabile ed è composto di un numero di membri compreso fra cinque e nove secondo le determinazioni dell'Assemblea. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. In ogni caso, i Soci Ordinari saranno in numero prevalente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) programmare le attività dell'Associazione in armonia con le direttrici generali fissate dall'Assemblea;
- b) eleggere fra i propri componenti, in una riunione da tenersi non oltre 10 giorni dalla avvenuta elezione e alla quale parteciperanno esclusivamente i componenti eletti dall'Assemblea Generale, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Su richiesta del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà eleggere uno o più Vice Presidenti, determinandone i compiti e i poteri;
- c) approvare le bozze dei bilanci consuntivi che, non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, dovranno essere posti a disposizione

dei Soci per l'approvazione definitiva dell'Assemblea Generale;

- d) stabilire la misura dei contributi Associativi;
- e) deliberare su quanto demandato da altri Organi Sociali o dallo Statuto.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri, Revisori dei Conti, almeno tre giorni non festivi prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un Paese membro della U.E..

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i Revisori dei conti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi Verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un Verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro dei Verbali.

Il Presidente dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei Consiglieri.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, decadono dalla carica. Il Presidente o chi ne fa le veci dichiara, ponendolo a verbale, tali Consiglieri decaduti entro trenta giorni dall'ultima assenza.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa dei singoli Consiglieri, è previsto l'ingresso dei primi dei non eletti, fino ad esaurimento. Nel caso di indisponibilità dei non eletti, fino al numero di due, il Consiglio Direttivo procederà, con votazione a maggioranza assoluta, alla loro sostituzione attraverso cooptazione di Soci i cui nominativi saranno comunicati all'Assemblea in occasione della riunione ordinaria.

I consiglieri cooptati resteranno in carica per il periodo mancante alla scadenza del mandato dei rimanenti componenti del Consiglio Direttivo, ai quali sono interamente equiparati.

Qualora nel corso del triennio venga a mancare il numero minimo di cinque Consiglieri, dovrà essere convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, entro tre mesi da tale evento, l'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le decisioni vengono prese, se non diversamente previsto dallo Statuto o dallo stesso Consiglio Direttivo, a maggioranza relativa dei presenti.

**Art. 17** - Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale, e del Consiglio Direttivo, dirige e sovrintende all'attività dell'Associazione, ne coordina le iniziative ed ha la firma dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente per un ulteriore triennio.

Il Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare espressamente di volta in volta ai Vice Presidenti o ai componenti del Consiglio alcune delle sue specifiche attribuzioni. In caso di impedimento a svolgere le sue funzioni, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere da lui delegato o, in mancanza di delega, da quello di maggiore età.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano di età convoca entro venti giorni il Consiglio Direttivo perché proceda all'elezione di un nuovo Presidente che resterà in carica fino alla scadenza del mandato dei rimanenti componenti del Consiglio Direttivo.

**Art. 18** - Il Tesoriere sovrintende alla contabilità dell'Associazione e, su delega espressa del Presidente, firma gli ordini di pagamento e di incasso e rilascia quietanze. Il Tesoriere prepara i bilanci consuntivi e preventivi e li presenta al Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

In caso di dimissioni del Tesoriere, il Presidente o chi ne fa le veci convoca entro venti giorni il Consiglio Direttivo perché proceda all'elezione del nuovo Tesoriere.

**Art. 19** - Il Segretario stende i Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali, tiene la corrispondenza, stende relazioni e rapporti, tiene in

evidenza il ruolo generale dei Soci, cura l'archivio degli atti sociali, controfirma gli atti dell'Associazione con il presidente o con chi ne fa le veci.

In caso di dimissioni del Segretario, il Presidente o chi ne fa le veci convoca entro venti giorni il Consiglio Direttivo perché proceda all'elezione del nuovo Segretario.

**Art. 20** - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ogni tre esercizi, anche tra non Soci e sono rieleggibili. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, provvedendo a redigere una relazione ai bilanci finanziari. Potranno accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo.

**Art. 21** - Clausola arbitrale. Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Como al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Como.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 22** - Il patrimonio sociale è costituito dai contributi Associativi e dai beni mobili o immateriali comunque di proprietà dell'Associazione. E' amministrato dal Consiglio Direttivo.

**Art. 23** - L'esercizio finanziario decorre dal 1 ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo.

**Art. 24** - I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Tesoriere. Vengono approvati dal Consiglio Direttivo e da quest'ultimo proposti all'Assemblea Generale per l'approvazione definitiva. Il bilancio consuntivo è messo a disposizione degli Associati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea Generale.

**Art. 25** - L'Associazione si potrà sciogliere per esaurimento ed impossibilità intervenuta di perseguire gli scopi statutari e per la volontà degli Associati espressa dall'Assemblea con delibera presa a maggioranza di almeno tre quarti degli iscritti a quel momento.

In caso di deliberazione di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di Liquidatori, determinandone i poteri ed impartendo loro disposizioni circa la devoluzione delle attività patrimoniali nette per scopi conformi alle finalità di cui al presente statuto.

Como, 17 aprile 2010.